



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (MELONI)**

**e dal Ministro della giustizia (NORDIO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2024**

Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,  
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

*L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa al disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, nonché la nuova versione dell'analisi tecnico-normativa (ATN) che sostituisce quella pubblicata da pagina 31 a pagina 37 dell'Atto Senato n. 1146, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 24 maggio 2024.*

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*Provvedimento:* DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI E DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

*Amministrazione competente:* Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Referente dell'amministrazione competente:* Presidenza del Consiglio dei Ministri

**SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di dettare una normativa nazionale che senza sovrapporsi al regolamento UE predisponga un sistema di principi, governance e misure specifiche adatte al contesto italiano per cogliere tutte le opportunità dell'intelligenza artificiale.

Gli obiettivi generali sono il rafforzamento della competitività italiana e garantire ai cittadini italiani l'uso affidabile e responsabile dell'IA, assicurando la supervisione umana in ogni fase di sviluppo e di utilizzo dei sistemi IA la tutela dei diritti fondamentali.

Sono state valutate attentamente tutte le condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia.

Dal punto di vista regolatorio e di vigilanza, sono state indicate due autorità indipendenti, secondo lo schema previsto dal Regolamento europeo, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) che dovrà assicurare la tutela della cybersicurezza nazionale, nonché la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale. Entrambe le Autorità dovranno assicurare l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale, anche attraverso il contributo dei soggetti che dovranno sostenere piattaforme digitali per lo sviluppo e l'implementazione a favore di imprese e amministrazioni dei dataset, di modelli fondativi, di applicazioni.

**1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

Il 12 marzo 2024 il Parlamento europeo ha approvato il regolamento sull'intelligenza artificiale (AI ACT), frutto dell'accordo raggiunto con gli Stati membri nel dicembre 2023. Entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e inizierà ad applicarsi 24 mesi dopo l'entrata in vigore, salvo per quanto riguarda: i divieti relativi a pratiche vietate, che si applicheranno a partire da sei mesi dopo l'entrata in vigore; i codici di buone pratiche (nove mesi dopo); le norme sui sistemi di IA per finalità generali, compresa la governance (12 mesi) e gli obblighi per i sistemi ad alto rischio (36 mesi).

Il Regolamento europeo - che dal momento della sua entrata in vigore è autoapplicativo - rimanda agli Stati la disciplina di dettaglio in alcuni settori quali i sistemi IA ad uso generale, la Governance nonché i sistemi cd. ad alto rischio.


Il regolamento stabilisce obblighi per l'IA sulla base dei possibili rischi e del livello d'impatto. Ciò in quanto, il provvedimento è impostato su un'architettura di rischi connessi all'uso della IA, suddivisi

in quattro categorie: inaccettabili, alti, limitati e minimi. Maggiore è il rischio, maggiori le responsabilità e i divieti per chi sviluppa o adopera sistemi di intelligenza artificiale.

La disciplina europea interviene in un ambito caratterizzato da cambiamenti tanto radicali quanto rapidi, che incideranno sulla competitività del Paese e modificheranno numerosi aspetti della vita economica e sociale di imprese e cittadini.

Per quanto riguarda, in particolare, l'attuale ricorso all'intelligenza artificiale da parte delle imprese italiane, secondo l'indagine Istat "Imprese e ICT" del 2023<sup>1</sup>, la quota di imprese con almeno 10 addetti che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale è pari al 5%.

La figura che segue, elaborata a partire dallo stesso rapporto Istat, illustra i dati del Digital Intensity Index<sup>2</sup> riferito all'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle imprese italiane con almeno 10 addetti, distinto per settore.



Le principali finalità per le quali le imprese si avvalgono dell'intelligenza artificiale dipendono, naturalmente, dal settore di attività economica in cui operano, ma, considerando l'insieme delle attività, riguardano principalmente l'automazione dei flussi di lavoro e l'estrazione delle informazioni contenute in documenti di testo (cfr. figura seguente).

<sup>1</sup> Cfr. Istat, *Imprese e ICT*, 2023, [https://www.istat.it/it/files//2023/12/report-impres\\_2023.pdf](https://www.istat.it/it/files//2023/12/report-impres_2023.pdf)

<sup>2</sup> Indice costruito a livello di microdati che misura l'utilizzo da parte delle imprese di 12 diverse tecnologie digitali, tra cui l'IA.

## XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Settori	Finalità						
	per estrarre conoscenza e informazione da un documento di testo	per convertire la lingua parlata in un formato leggibile dal dispositivo informatico	per generare linguaggio scritto o parlato	per identificare oggetti o persone sulla base di immagini	per l'analisi dei dati attraverso l'apprendimento automatico (es. deep learning)	per automatizzare i flussi di lavoro o supportare nel processo decisionale	per consentire il movimento fisico autonomo delle macchine
attività manifatturiere	30,47	19,66	18,14	30,17	25,98	52,36	22,7
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, acqua, reti fognarie, rifiuti	35,01	30,42	23,29	27,38	37,91	56,55	6,63
costruzioni	39,88	39,91	27,13	34,58	18,4	35,71	28,1
commercio all'ingrosso e al dettaglio	34,21	19,7	22,49	20,01	21,28	50,7	12,55
attività professionali, scientifiche e tecniche	42,77	33,57	30,92	19,19	35,25	32,68	3,52
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	50,06	25,15	23,52	20,34	45,33	32,86	17,32
<b>totale attività economiche</b>	<b>39,35</b>	<b>30,95</b>	<b>29,41</b>	<b>30,5</b>	<b>29,97</b>	<b>40,1</b>	<b>17,09</b>

Quanto al posizionamento delle imprese italiane nel contesto europeo, in base a quanto riportato nell' "Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 2022"<sup>3</sup> l'Italia si colloca all'8° posto nell'UE per quanto riguarda l'integrazione delle tecnologie digitali. Nel rapporto si sottolinea che "la maggior parte delle PMI italiane ha perlomeno un livello base di intensità digitale (60 %, ben al di sopra della media UE del 55 %)"<sup>4</sup>, ma che, il ricorso all'intelligenza artificiale è inferiore rispetto alla media europea. Al riguardo, i dati che seguono mostrano il ricorso all'IA da parte delle imprese europee con almeno 10 addetti nel 2021 e nel 2023. Si tratta indubbiamente di un trend positivo che deve essere ulteriormente consolidato e rafforzato anche grazie alle previsioni della presente legge.

<sup>3</sup> <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-italy>

<sup>4</sup> Cfr. "Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 2022", pag. 14

Paese	Anno	
	2021	2023
Denmark	15,2	23,9
Finland	15,1	15,8
Netherlands	13,4	13,1
Luxembourg	14,4	13
Slovenia	11,4	11,7
Norway	9,2	10,8
Germany	11,6	10,6
Belgium	13,8	10,3
Malta	13,2	10,2
Sweden	10,4	9,9
Austria	10,8	8,8
Croatia	7,9	8,7
Euro area	8,8	8,4
Ireland	8	7,9
Spain	9,2	7,7
European Union - 27 countries	8	7,6
Portugal	7,9	7,2
France	5,9	6,7
<b>Italy</b>	<b>5</b>	<b>6,2</b>
Slovakia	7	5,2
Czechia	5,9	4,5
Lithuania	4,9	4,5
Latvia	4,5	3,7
Bulgaria	3,6	3,3
Hungary	3,7	3
Poland	3,7	2,9
Estonia	5,2	2,8
Greece	4	2,6
Cyprus	4,7	2,6
Romania	1,5	1,4

Fonte: Eurostat

L'obiettivo del presente disegno di legge è, in questo contesto, quello di dettare una normativa nazionale che senza sovrapporsi al regolamento UE ne accompagni le disposizioni predisponendo un sistema di principi, governance e misure specifiche adatte al contesto italiano per cogliere tutte le opportunità dell'intelligenza artificiale. Si crea così una normativa che anticipa il termine previsto dal regolamento (12 mesi per i sistemi di uso generale e per la Governance e 36 mesi per i sistemi ad alto rischio).

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

Come per il regolamento, anche il presente disegno di legge ha l'obiettivo di proteggere i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale sulla base dei possibili rischi e del livello d'impatto, promuovendo nel contempo l'innovazione per il benessere dei cittadini. Gli obiettivi generali sono pertanto due:

- 1) rafforzare la competitività italiana come obiettivo strategico nella politica economica italiana nell'ambito del contesto europeo;
- 2) garantire ai cittadini italiani, l'uso affidabile e responsabile dell'IA, attraverso una visione antropocentrica che non solo garantisca la supervisione umana in ogni fase di sviluppo e di utilizzo dei sistemi IA, ma che garantisca, attraverso la trasparenza e l'accesso dei cittadini alle informazioni, la tutela dei diritti fondamentali.

Tra gli obiettivi specifici, vi è quello di porre al centro di ogni attività che riguardi lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale **l'autodeterminazione umana**.

Porre al centro dello sviluppo e della concreta applicazione dei sistemi e dei modelli di IA il rispetto della **autonomia e del potere decisionale** dell'uomo consente di adottare scelte consapevoli su come delegare le decisioni ai sistemi di IA. In tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di IA occorre che sia l'essere umano a stabilire quali decisioni prendere e come realizzare un risultato vantaggioso per la società.

Consapevolezza, responsabilità e affidabilità quali espressione del diritto fondamentale della persona di autodeterminarsi, con coscienza e pensiero critico, in ogni ambito in cui è coinvolta dalle tecnologie digitali.

Altro obiettivo specifico, è la necessaria vigilanza sui potenziali rischi economici e sociali dell'intelligenza artificiale e sull'impatto sui diritti fondamentali, con gli strumenti propri dell'ordinamento nazionale.

Per raccordare complessivamente il corretto raggiungimento di questi obiettivi, nel provvedimento è predisposto un sistema finalizzato alla creazione di una strategia complessiva *ex ante* e di monitoraggio *in itinere*, che poggia sul Comitato interministeriale per la transizione digitale che predispone e aggiorna la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e sulla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, che provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della strategia avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. I risultati del monitoraggio vengono trasmessi annualmente alle Camere.

## 2.2 Indicatori e valori di riferimento

In relazione all'obiettivo di rafforzare la competitività italiana il provvedimento va ad incidere su aspetti diversificati del tessuto economico, tanto nel breve-medio periodo che nel lungo periodo.

Gli indicatori sono gli effetti sul PIL, l'aumento della produttività delle imprese, e i seguenti indicatori ISTAT relativi al goal 9 per gli obiettivi di sviluppo sostenibile: gli Investimenti in apparecchiature ICT sugli investimenti totali, Investimenti in ricerca e sviluppo sugli investimenti totali, Investimenti in software sugli investimenti totali, Occupati con posizioni specializzate sulle ICT, Percentuale di valore aggiunto delle imprese MHT rispetto al valore aggiunto manifatturiero.

Per quanto concerne l'obiettivo di garantire un uso affidabile e responsabile dell'intelligenza artificiale, il suo raggiungimento è misurato dagli indicatori di formazione e conoscenze informatiche della popolazione in età scolare e universitaria, e dal ricorso a strumenti di tutela giurisdizionale dei diritti connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

## 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il tipo di fonte normativa adottato a livello di Unione europea ha delineato una disciplina di dettaglio che non richiede attuazione né recepimento ma impone un adeguamento normativo al mutato contesto di sviluppo di una tecnologia particolarmente pervasiva come quella dell'intelligenza artificiale, che rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per il Paese.

Sulle materie disciplinate dal regolamento è stata pertanto, doverosamente, seguita una opzione zero: non sono state dettate normative ulteriori che si sovrapponevano a quelle dell'Unione europea, rinviando a quest'ultime per l'applicazione a tutti gli ambiti disciplinati dal regolamento.

In relazione agli ambiti esplicitamente lasciati al legislatore nazionale, come la disciplina delle autorità nazionali competenti, l'intervento normativo prescelto è stato in linea con quanto richiesto dal Regolamento e strettamente proporzionale all'obiettivo.

Relativamente agli altri ambiti, come la elaborazione di una cornice di principi in relazione all'utilizzo di pubblici poteri (giudiziario, amministrativo) o allo svolgimento di prestazioni connesse a diritti costituzionalmente garantiti (prestazioni sanitarie), è stato scelto un livello di regolazione che limitasse gli oneri nei confronti degli attori pubblici e privati strettamente finalizzato a permettere di beneficiare delle opportunità dell'intelligenza artificiale minimizzando i rischi connessi.

La scelta di affidare ad autorità già esistenti le specifiche competenze di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e di definire le procedure e esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio è in linea con la necessità di utilizzare le expertise e le competenze già possedute dalle rispettive amministrazioni, in campi particolarmente specialistici come la cybersicurezza.

Infine, nella predisposizione di principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe (art. 22), sono state delineate politiche pubbliche che sia nel settore istruzione che in quello universitario favoriscano la alfabetizzazione sulle nuove tecnologie informatiche, valorizzando le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) ed enti pubblici di ricerca. Si tratta pertanto di interventi che si muovono nel solco di strutture e risorse strumentali e umane già impiegate in attività formative ad ampio spettro, e che arricchiscono l'ambito formativo.

#### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

##### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

Le norme del disegno di legge hanno un impatto senza oneri a carico dello Stato, fatto salvo quanto previsto nella Relazione Tecnica in riferimento all'articolo 24.

È stimabile tuttavia un impatto positivo sul piano industriale e sociale in quanto l'introduzione nell'ordinamento di norme che stabiliscono, in perfetta sintonia con quanto previsto dal regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (di prossima pubblicazione), da una parte, principi e regole in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, garantendo la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale, e, dall'altra parte, competenze in materia sia in riferimento ai soggetti che predispongono la strategia nazionale sulla Intelligenza Artificiale (Dipartimento per la Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) e l'approvano (comitato Interministeriale), sia in riferimento alle Autorità, di notifica e di vigilanza e sanzioni (rispettivamente AGID e ACN), costituisce un elemento di trasparenza e di riferimento per tutti i soggetti coinvolti, imprese, amministrazioni e cittadini, nonché per i settori e ambiti di applicazione, che porterà sicuramente benefici, quanto meno nei prossimi dieci anni, a tutte le fasi di utilizzazione

dell'intelligenza artificiale, da quella della ricerca e sperimentazione, a quella dello sviluppo e della applicazione delle tecnologie.

Ci si riferisce in particolare a quei comparti industriali che hanno un ruolo preminente nel tessuto produttivo e sociale italiano, e cioè l'Industria del Made in Italy (con particolare attenzione all'identità manifatturiera e alle filiere dell'automazione, dell'agro-alimentare, dell'arredo, dell'abbigliamento, nonché ai settori del turismo, chimico e farmaceutico, e aerospazio), l'industria del Digitale (con le imprese di servizi ICT e per lo sviluppo delle infrastrutture di rete digitale che consentono di abilitare le soluzioni di IA) e l'industria Finanziaria, nonché a tutti quegli ambiti in cui l'Intelligenza Artificiale diventerà una leva di intervento per migliorare la qualità della vita degli individui e promuovere il benessere della società, tra cui la salute (intesa nella sua accezione di "one health", dunque non solo negli aspetti strettamente connessi alla promozione delle tecnologie digitali di IA in ambito medico, ma anche per tutto ciò che attiene alla prevenzione, alla definizione di stili di vita più sani, alla cura delle persone più fragili), l'educazione, la tutela del territorio (con riferimento ai beni culturali e ambientali, alle comunità e a tutti i fattori connessi con la sostenibilità ambientale della transizione digitale basata sull'IA, tenendo quindi anche in considerazione – ad esempio - aspetti legati alla gestione dell'energia, specie da fonti rinnovabili, e alla mobilità sostenibile), la tutela della privacy, della proprietà intellettuale e della sicurezza delle persone, anche in relazione agli aspetti che interessano strategicamente il settore della difesa e la cyber security nazionale. La Pubblica Amministrazione rappresenterà, infine, un dominio privilegiato di azione, per le sue ricadute su entrambi gli aspetti sopra delineati, sia per migliorare la competitività (ad esempio, con l'efficientamento delle procedure amministrative e in particolari ambiti come quello della giustizia) sia per migliorare le interazioni dei cittadini con le strutture periferiche e centrali.

In relazione alla realizzazione di una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e per l'assistenza territoriale è previsto un impatto sul complessivo sistema di funzionamento della sanità territoriale, in particolare sui soggetti coinvolti, anzitutto sui professionisti sanitari e sui medici per la presa in carico della popolazione assistita, che riceveranno dalla piattaforma suggerimenti non vincolanti concernenti la pratica clinica quotidiana, ma anche sugli utenti-pazienti per migliorare e snellire le procedure di accesso ai servizi sanitari.

Relativamente alla realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti a cittadini e a imprese dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si prevedono impatti positivi in termini di efficacia ed efficienza complessiva dell'erogazione dei servizi a favore di cittadini e imprese all'estero, come i servizi consolari e le attività di promozione internazionale delle imprese italiane; inoltre è prevista la messa a disposizione di scenari predittivi delle condizioni politiche, economiche e di sicurezza, nonché la fornitura di informazioni personalizzate all'utenza.

Nell'ambito delle misure volte all'incremento del capitale umano e alla formazione, la previsione di un regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati che hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale ha la finalità di incentivare il rientro in Italia dei giovani che lavorano all'estero favorendo così l'implementazione del capitale umano italiano per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

#### **4.2 Impatti specifici**

Non si ravvisano ulteriori impatti oltre quelli innanzi indicati, né tantomeno vengono introdotti limiti alla concorrenza, valendo in tale ipotesi le disposizioni previste dal regolamento

europeo di prossima pubblicazione. L'intervento è propriamente finalizzato a dare chiarezza normativa al settore delle imprese e delle amministrazioni, a maggior garanzia di consumatori ed operatori e rispondendo così ad attese del mercato per la più chiara regolazione in materia. La chiarezza regolatoria è promotrice di dinamiche di sviluppo per le maggiori garanzie che offre ai fini dell'attività sul mercato degli operatori interessati. L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

L'opzione scelta, oggetto dell'intervento normativo in esame, consente di ritrovare in un unico testo normativo, in modo omogeneo, e in sintonia con le norme europee dell'IA Act, tutti i principi e le regole necessarie per supportare la visione strategica nazionale in tema di intelligenza artificiale, consentendo alle imprese e ai cittadini di cogliere, anche nel contesto internazionale (ordini esecutivi Presidenza USA, codice di condotta di Hiroshima, provvedimento della Repubblica cinese,, etc.) le opportunità che le tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale possono portare in modo corretto, trasparente e responsabile, sempre e comunque in una dimensione antropocentrica. Opzione che consente un proficuo dibattito in Parlamento e un aperto confronto con il Governo.

### **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **5.1 Attuazione**

Sono state innanzitutto valutate attentamente tutte le condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. I responsabili dell'attuazione della strategia nazionale sull'intelligenza artificiale, come sopra specificato, sono la Presidenza del Consiglio attraverso il proprio Dipartimento per la Trasformazione Digitale e il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all'articolo 8 comma 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che predispongono e approvano la strategia nazionale, con cadenza biennale.

Dal punto di vista regolatorio e di vigilanza, sono state indicate due autorità indipendenti, secondo lo schema previsto dal Regolamento europeo, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) (per la promozione dell'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, attraverso l'adozione di procedure e l'esercizio di funzioni e compiti in materia di valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) che dovrà assicurare la tutela della cybersicurezza nazionale, nonché la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale). Entrambe le Autorità dovranno assicurare l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale, anche attraverso il contributo dei soggetti, come la tipologia giuridica delle fondazioni, che dovranno sostenere piattaforme digitali per lo sviluppo e l'implementazione a favore di imprese e amministrazioni dei dataset, di modelli fondativi, di applicazioni.

#### **5.2 Monitoraggio**

La valutazione dell'attuazione dell'intervento in esame avverrà attraverso un monitoraggio dell'attività svolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in relazione alle nuove funzioni e ai nuovi compiti, attribuiti col presente intervento normativo. Si fa presente che all'interno della strategia nazionale 2024/2026 sono già previsti indicatori e modalità per il monitoraggio sull'attuazione.

#### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Non sono state svolte consultazioni pubbliche. Il contenuto dell'intervento normativo è stato definito a seguito di un'istruttoria tecnica avviata inizialmente dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, anche grazie all'ausilio del Comitato Esperti per la Strategia Nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2023, e successivamente coordinata e proseguita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con tutte le amministrazioni coinvolte (Ministero della Difesa, Ministero della Giustizia, Ministero dell'economia e finanze, Ministero della Università e Ricerca, Ministero della Salute, Ministero della Salute, Dipartimento Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri). È stata sentita anche la Direzione Generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CONNECT) presso la Commissione Europea.

#### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Il percorso di valutazione è stato svolto dalla Presidenza del Consiglio grazie alle proprie risorse umane e strumentali e anche valorizzando i dati e le collaborazioni e le interlocuzioni con le amministrazioni coinvolte.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)  
(NUOVA VERSIONE)

Amministrazione proponente: **Presidenza del Consiglio dei ministri**

Provvedimento: **Disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale**

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'atto normativo individua criteri regolatori nell'ambito della intelligenza artificiale (d'ora in poi, IA), prevedendo norme di principio e disposizioni di settore che hanno il duplice scopo di promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie e di fornire soluzioni per la gestione dei rischi. Il disegno di legge intende proteggere i diritti fondamentali dell'individuo, promuovendo allo stesso tempo l'innovazione e mettendo al centro l'autodeterminazione umana.

L'intervento si è reso necessario per l'assenza di una normativa nazionale organica e di efficaci strumenti di tutela a favore di cittadini e imprese.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'utilizzo dell'IA è menzionato in vari atti normativi adottati a partire dal 2018, ma sempre in maniera frammentaria. Con l'art. 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad esempio, si istituiva presso il MISE, nell'ambito del programma industria 4.0, un apposito "Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale".

La normativa successiva ha previsto la possibilità di utilizzare l'IA in alcuni settori, ma senza dettare norme di principio a garanzia dei cittadini, né approntare idonei strumenti di tutela.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Gli artt. 1-6 del ddl individuano alcune norme di principio applicabili all'IA, mentre gli articoli successivi intervengono, anche con la tecnica della novella legislativa, introducendo norme di dettaglio.

Gli artt. 7-9 dettano norme in materia di utilizzo dell'IA nel settore sanitario.

L'art. 10 detta norme volte a garantire l'utilizzo consapevole dell'IA nel mondo del lavoro.

L'art. 11 istituisce un osservatorio sull'adozione dei sistemi di IA nel mondo del lavoro.

L'art. 12 detta norme in materia di professioni intellettuali.

Gli artt. 13 e 14 regolano l'utilizzo dell'IA, rispettivamente, nella PA e nell'attività giudiziaria.

L'art. 15 modifica il c.p.c. e stabilisce che le controversie avente ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale sono di competenza del Tribunale.

L'art. 16 attribuisce all'ACN la competenza in merito alla promozione e allo sviluppo dell'intelligenza artificiale come “risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale”.

L'art. 17 introduce norme sulla strategia nazionale per l'IA.

L'art. 18 attribuisce ad AgID e ACN nuovi compiti in relazione all'IA.

L'art. 19 autorizza la spesa di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la realizzazione di progetti sperimentali relativi ai servizi forniti dal MAECI.

L'art. 20 prevede norme volte ad incentivare l'IA nell'istruzione e nello sport.

L'art. 21 dispone ingenti investimenti nei settori cruciali delle tecnologie digitali, ovvero nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico (quantum computing). Il comma 1 prevede investimenti, per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese operanti in tali settori.

L'art. 22 contiene due deleghe, in materia di intelligenza artificiale e in materia penale.

Gli artt. 23 e 24 contengono norme a tutela del diritto d'autore, volte a favorire l'identificazione e il riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici.

L'art. 25 contiene norme penali volte a sanzionare l'utilizzo illecito dell'IA.

#### **4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali, quanto ha lo scopo di regolare l'IA in maniera da evitarne un uso improprio. Il testo intende quindi garantire che l'utilizzo dell'IA non si traduca in una lesione dei diritti fondamentali dell'individuo (2 Cost.).

#### **5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

L'intervento è compatibile con le funzioni delle regioni e degli enti locali, in quanto rientra nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali:

- “ordine pubblico e sicurezza” (art, 117, comma 1, lett. h)
- “ordinamento civile e penale” (art, 117, comma 1, lett. l)
- “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art, 117, comma 1, lett. m)

#### **6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

L'intervento rispetta i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in quanto la natura transnazionale del fenomeno dell'IA richiede che le funzioni amministrative siano esercitate a livello centrale, in maniera da consentire interventi uniformi su tutto il territorio nazionale.

In materia di salute, tenendo conto delle prerogative delle regioni, è comunque previsto che i decreti attuativi relativi al fascicolo sanitario elettronico vengano adottati “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” (art. 9).

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'intervento non effettua rilegificazioni. L'assenza di una normativa di rango primario in materia di IA non ha reso possibili interventi di delegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Nel corso della 19<sup>a</sup> legislatura sono stati presentati 14 progetti di legge aventi come obiettivo quello di regolamentare uno o più aspetti dell'IA.

In particolare, si tratta:

- **S.917** - 19<sup>a</sup> Legislatura  
*Sen. Antonio Nicita (PD-IDP) e altri*  
Misure sulla trasparenza dei contenuti generati da intelligenza artificiale  
19 ottobre 2023: Presentato al Senato  
20 novembre 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- **C.1695** - 19<sup>a</sup> Legislatura  
*On. Paolo Emilio Russo (FI-PPE)*  
Disposizioni per assicurare la riconoscibilità dei contenuti prodotti o modificati mediante sistemi di intelligenza artificiale  
7 febbraio 2024: Presentato alla Camera  
Da assegnare
- **C.1783** - 19<sup>a</sup> Legislatura  
*On. Ilaria Cavo (NM(N-C-U-I)-M)*  
Disposizioni per assicurare la riconoscibilità dei contenuti prodotti o modificati mediante sistemi di intelligenza artificiale  
14 marzo 2024: Presentato alla Camera  
Da assegnare
- **S.1066** - 19<sup>a</sup> Legislatura  
*Sen. Lorenzo Basso (PD-IDP) e altri*  
Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale  
12 marzo 2024: Presentato al Senato  
23 aprile 2024: In corso di esame in commissione
- **C.1444** - 19<sup>a</sup> Legislatura  
*On. Giovanni Luca Cannata (FDI) e altri*  
Disposizioni concernenti la fornitura e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale  
2 ottobre 2023: Presentato alla Camera  
9 novembre 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)
- **C.1631** - 19<sup>a</sup> Legislatura  
*On. Rosaria Tassinari (FI-PPE)*  
Delega al Governo per la disciplina della fornitura e dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale

29 dicembre 2023: *Presentato alla Camera*

*Da assegnare*

- **C.1514** - 19<sup>a</sup> Legislatura  
*On. Anna Ascani (PD-IDP) e altri*  
Disposizioni per assicurare la trasparenza nella pubblicazione e diffusione di contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale  
25 ottobre 2023: *Presentato alla Camera*  
28 dicembre 2023: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*
- **S.1116** - 19<sup>a</sup> Legislatura  
*Sen. Giorgio Maria Bergesio (LSP-PSd'Az) e altri*  
Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale  
23 aprile 2024: *Presentato al Senato*  
7 maggio 2024: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*
- **C.1084** - 19<sup>a</sup> Legislatura  
*On. Giulio Centemero (LEGA) e altri*  
Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale  
11 aprile 2023: *Presentato alla Camera*  
15 maggio 2023: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*
- **C.1534** - 19<sup>a</sup> Legislatura  
*On. Mauro Malaguti (FDI) e altri*  
Disposizioni in materia di diffusione di immagini o voci di persone reali prodotte o modificate mediante sistemi di intelligenza artificiale  
9 novembre 2023: *Presentato alla Camera*  
13 febbraio 2024: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*
- **C.1832** - 19<sup>a</sup> Legislatura  
*On. Chiara Tenerini (FI-PPE)*  
Introduzione dell'insegnamento delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale nei corsi della scuola secondaria di primo e di secondo grado  
19 aprile 2024: *Presentato alla Camera*  
*Da assegnare*
- **C.1751** - 19<sup>a</sup> Legislatura  
*On. Chiara Tenerini (FI-PPE)*  
Istituzione di una Commissione parlamentare per lo studio, la vigilanza e il controllo degli effetti della diffusione dell'intelligenza artificiale nel lavoro e nella società  
1 marzo 2024: *Presentato alla Camera*  
*Da assegnare*
- **C.1577** - 19<sup>a</sup> Legislatura  
*On. Valentina Grippo (A-PER-RE)*  
Norme per il coordinamento e la programmazione della politica nazionale in materia di intelligenza artificiale e innovazione digitale e istituzione di un Comitato interministeriale  
29 novembre 2023: *Presentato alla Camera*  
3 aprile 2024: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*
- **C.1650** - 19<sup>a</sup> Legislatura  
*On. Anna Ascani (PD-IDP) e altri*  
Istituzione del Ministero dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e disposizioni per il coordinamento delle politiche nazionali, lo sviluppo e la sostenibilità dell'innovazione tecnologica e digitale nonché per la disciplina dell'uso dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale

16 gennaio 2024: *Presentato alla Camera*

23 aprile 2024: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si segnalano pronunce costituzionale in materia di IA.

Il GA si è invece occupato, anche in tempi recenti, del tema affine relativo alle procedure “automatizzate” per l’adozione di provvedimenti amministrativi. L’utilizzo delle procedure automatizzate è stato ritenuto legittimo, a due condizioni. L’algoritmo utilizzato dalla PA deve essere “conoscibile” e “sindacabile” (Cons. St., VI, sentenza 8 aprile 2019, n. 2270).

Riguardo alla prima condizione, secondo il Consiglio di Stato, la conoscibilità dell’algoritmo “deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato”. Circa la seconda condizione, si deve garantire la possibilità al Giudice di “poter sindacare la stessa logicità e ragionevolezza della decisione amministrativa robotizzata”, attraverso l’accessibilità ai dati utilizzati per rendere operativo l’algoritmo.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.***

L’intervento è compatibile con l’ordinamento europeo. Non si sovrappone all’emanando regolamento europeo sull’intelligenza artificiale («AI ACT», approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento europeo), ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno. In ogni caso l’art. 1, paragrafo 2, del ddl ribadisce che le disposizioni dell’atto dovranno essere interpretate e applicate conformemente al diritto dell’UE.

**11) *Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono presenti procedure di infrazione sulla materia.

**12) *Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali.***

L’intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si segnalano pronunce o giudizi pendenti su medesimo o analogo oggetto.

***14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si segnalano pronunce o giudizi pendenti su medesimo o analogo oggetto.

***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

La novità del fenomeno non consente di individuare le linee prevalenti da parte degli altri Stati membri dell'UE.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

L'art. 2 del ddl individua 3 definizioni che chiariscono l'ambito applicativo dell'intervento – “sistema di intelligenza artificiale”, “dato” e “modelli di intelligenza artificiale” – in coerenza con la normativa europea. In particolare, la definizione di “sistema di intelligenza artificiale” è la stessa di quella contenuta nel regolamento «AI ACT».

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi sono stati verificati.

***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Il ddl ricorre alla tecnica della novella legislativa per modificare la normativa di settore.

In particolare, si vedano gli articoli:

9 - Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale; 15 - Modifiche al codice di procedura civile; 16 - Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale; 17 - Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale; 20 - Misure di sostegno ai giovani e allo sport; 23 - Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale; 24 - Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale; 25 - Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali.

***4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Il ddl non ha effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Le disposizioni non hanno effetto retroattivo e non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate. Non sono presenti norme di interpretazione autentica.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presente deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

È prevista l'adozione dei seguenti atti attuativi:

- a) l'art. 6, comma 3, prevede la futura adozione di appositi Dpcm (ex art. 43 della l. n. 124 del 2007) contenenti le modalità di applicazione dei principi in materia di IA al DIS, all'AISE e all'AISI;
- b) l'art. 9, comma 1, prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro della salute per disciplinare l'IA nella gestione del fascicolo sanitario;
- c) l'art. 11, comma 2, prevede che l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro venga istituito con apposito decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, termine congruo in relazione alla non eccessiva complessità dell'atto.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la redazione dell'atto normativo sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione e non è stato necessario commissionare elaborazioni statistiche.



€ 2,00